



vi comunico che penso

associazione di promozione sociale

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "VI COMUNICO CHE PENSO"



ART.1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

Ai sensi delle norme e delle disposizioni vigenti in materia di volontariato, è costituita l'Associazione denominata "VI COMUNICO CHE PENSO", Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS), secondo la forma di Associazione non riconosciuta ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice civile.

L'Associazione è regolata dagli art. 2 e 18 della Costituzione della Repubblica, dalla Legge n. 383/2000 e dal Decreto legislativo n. 460/1997 e successive modifiche e integrazioni, nonché dalle disposizioni e norme regolanti la particolare materia del volontariato.

L'Associazione ha sede in Gorizia, via Garzarolli, 131.

L'Associazione non ha fini di lucro ed è apartitica e aconfessionale.

ART.2 SCOPO E OGGETTO SOCIALE

L'Associazione, perseguendo esclusivamente finalità di solidarietà sociale in difesa dei diritti e delle opportunità delle persone diversamente abili e delle loro famiglie, si prefigge di favorire la comunicazione interpersonale attraverso tutte le forme possibili e conosciute di comunicazione alternativa e/o integrativa della comunicazione orale, allo scopo di dare voce alle persone che ne sono prive o non sono in grado di utilizzarla in modo sufficientemente funzionale ed efficace.

Per perseguire le proprie finalità, l'Associazione intende:

1. promuovere e divulgare l'utilizzo della tecnica della Comunicazione Facilitata (identificata dal logo **CFA Comunicazione facilitata alfabetica - Tecnica Alternativa del Linguaggio®**) a livello familiare e istituzionale, secondo le Linee Guida stabilite dal Comitato Tecnico Scientifico e pubblicate sul sito www.comunicazionefacilitata-associazione.it;
2. promuovere la *cultura della unicità della persona e della diversità come risorsa*, nel rispetto della dignità di ogni individuo, cui devono essere offerte, al di là della malattia, dell'handicap o del disagio, pari opportunità di realizzazione del proprio progetto di vita, investendo sulla *diversa/abilità* e potenzialità di ogni essere umano;
3. prevenire e rimuovere situazioni di isolamento, di emarginazione e di istituzionalizzazione dei diversamente abili, attivando tra la popolazione interesse e partecipazione ai problemi degli stessi, promuovendo la diffusione dell'informazione a livello di opinione pubblica, di genitori, di operatori del settore sociale, sanitario, scolastico e del welfare, mediante corsi, convegni, pubblicazioni, utilizzo di media e social network, ecc.;
4. favorire la diffusione delle conoscenze acquisite nei settori dell'assistenza sanitaria e sociale, dell'educazione scolastica e professionale, in modo da creare le migliori condizioni di inclusione delle persone diversamente abili nello "spazio sociale" di tutti



vi comunico che penso

associazione di promozione sociale

(scuola, sport, lavoro, tempo libero, ecc.), nello spirito della Legge n. 18 del 3 marzo 2009;

5. svolgere in genere ogni altra attività e servizio utili, nell'interesse dei diversamente abili e delle loro famiglie, sostenendo anche, assieme con altri enti o istituzioni, il loro inserimento sociale e lavorativo;
6. sviluppare incontri e rapporti di collaborazione con le istituzioni pubbliche, gli enti e le associazioni operanti nel settore;
7. favorire, promuovere, organizzare, realizzare attività di volontariato, nel rispetto dello spirito di solidarietà e gratuità che anima la L 266/91 e sue successive modifiche e integrazioni;
8. diffondere, anche attraverso pubblicazioni, la conoscenza degli strumenti operativi, legislativi e previdenziali di cui possono usufruire tutte le persone diversamente abili;
9. impegnarsi per la piena applicazione delle leggi esistenti in materia di tutela delle persone diversamente abili e/o proporre di nuove e più rispondenti;
10. favorire la formazione e l'aggiornamento, in collaborazione con tutte le istituzioni scolastiche, del personale che agisce i processi educativi e di recupero;
11. promuovere, realizzare e pubblicare studi e ricerche sotto forma di report, monografie, periodici o altre forme editoriali, osservanti, per il caso di attività editoriale, i limiti e i requisiti imposti dalla legge;
12. promuovere e sviluppare lo scambio delle conoscenze scientifiche con enti, istituzioni, associazioni, fondazioni ed altri organismi scientifici regionali, nazionali ed internazionali, favorendo l'interazione tra le varie discipline, quale momento di raccordo ed approfondimento tra i diversi settori della ricerca scientifica e dell'attività sanitaria;
13. promuovere o organizzare occasionalmente manifestazioni di ogni genere allo scopo di sensibilizzare l'opinione pubblica e raccogliere fondi da destinare alle attività istituzionali, anche attraverso mezzi radiotelevisivi e telematici;
14. partecipare alla costituzione di associazioni, comitati ed istituzioni in genere, nonché aderire a quelli già costituiti, purché aventi scopo analogo a quello perseguito dall'Associazione «VI COMUNICO CHE PENSO».

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle direttamente connesse ad esse.

L'Associazione si avvale delle prestazioni personali, spontanee e gratuite degli aderenti. Solo in misura secondaria (ed in casi del tutto eccezionali subordinati all'attività dei soci), potranno essere utilizzati lavoratori dipendenti o prestatori di lavoro autonomo.

Le attività dell'Associazione afferenti le cariche sociali sono prestate dagli associati in forma gratuita. Gli associati non possono percepire alcuna utilità né economica, né di altra natura, ad eccezione del mero rimborso delle spese sostenute, previa presentazione delle specifiche pezze giustificative ed entro i limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci.

ART.3 PATRIMONIO SOCIALE E ENTRATE

Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da:



vi comunico che penso

associazione di promozione sociale

- beni di ogni specie, mobili e immobili, donati all'Associazione o acquistati dalla stessa, sempre destinati alla realizzazione delle sue finalità istituzionali;
- contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- fondo di riserva.



Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) proventi derivanti dal proprio patrimonio;
- b) contributi di privati;
- c) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche o di organismi internazionali, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) quote associative annuali ed altri tipi di contributi degli associati;
- f) proventi di sottoscrizioni;
- g) ogni altro tipo di entrata derivante o connessa con le attività esercitate, purché non in contrasto con la legislazione vigente e con le finalità dell'Associazione.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e/o di quelle ad esse direttamente connesse.

In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, dell'Associazione è fatto obbligo, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, di devolvere il patrimonio dell'organizzazione a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 3 dicembre 1996 n. 662; a tale compito provvederanno due o più liquidatori nominati dall'Assemblea straordinaria dei soci.

ART.4 SOCI

L'Associazione è composta da **soci ordinari** e **soci benemeriti**.

- a) **I soci ordinari** sono tutte le persone fisiche (purché maggiorenni) e giuridiche che facciano espressa richiesta di associazione e condividano quanto stabilito nell'atto costitutivo, nello statuto e nel regolamento interno. Fanno parte di diritto dell'Associazione i soci fondatori.
- b) **I soci benemeriti** sono le persone fisiche o giuridiche che non rientrano nella categoria precedente e che abbiano reso, a giudizio del Consiglio Direttivo, particolari servizi alla vita dell'Associazione.

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo.

Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.



vi comunico che penso

associazione di promozione sociale

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.

La divisione degli associati nelle suddette categorie non implica alcuna differenza tra gli associati stessi in merito ai loro diritti e doveri. Ciascun associato, in particolare, ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione.

L'appartenenza all'Associazione si basa sul principio della democraticità della struttura. Non è fissato alcun limite al numero dei soci.

I soci possono prestare la loro attività in modo personale, spontaneo e gratuito, nel qual caso si definiscono volontari. Ad essi l'Associazione provvede a garantire una copertura assicurativa, così come disposto dall'art. 4 della legge 266 del 12 agosto 1991.

ART.5 DOVERI E DIRITTI DEI SOCI – RECESSO ED ESCLUSIONE DEI SOCI

Ciascun socio, purché in regola con il versamento della quota annuale, ha diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione;
- esprimere il proprio voto, anche mediante delega scritta, in sede di Assemblea dei soci;
- candidarsi quale membro degli organi sociali.

Doveri dei soci sono:

- mantenere un comportamento corretto ed in armonia con le finalità dell'associazione;
- rispettare e attenersi a quanto deliberato dagli organi sociali e dalla volontà dell'Assemblea;
- versare la quota associativa annuale;
- non assumere impegni in nome e per conto dell'associazione se non espressamente delegato in forma scritta;
- comunicare tempestivamente eventuali variazioni di domicilio e/o di indirizzo di posta elettronica.

Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, con possibilità di appello entro trenta giorni all'Assemblea dei soci. L'assemblea decide con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. E' comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

ART.6 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono Organi dell'Associazione:

- 1) l'Assemblea dei soci,



vi comunico che penso

associazione di promozione sociale

- 2) il Consiglio Direttivo;
- 3) il Presidente;
- 4) il Segretario;
- 5) il Collegio dei revisori dei conti (facoltativo);
- 6) il Collegio dei probiviri (facoltativo).

5

L'elezione degli Organi dell'associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Ogni carica associativa è ricoperta a titolo gratuito salvo il diritto al rimborso delle spese vive effettivamente sostenute in ragione dell'incarico ricoperto.

ART.7 ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione.

L'Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria.

Ogni associato, persona fisica o persona giuridica, dispone di un solo voto e può rappresentare eventuali soci assenti che hanno rilasciato delega scritta fino ad un massimo di due deleghe per ciascun socio.

L'Assemblea ordinaria dei soci ha i seguenti compiti:

- a) approva i bilanci annuali predisposti dal Consiglio Direttivo;
- b) elegge al suo interno i componenti del Consiglio Direttivo di cui stabilisce il numero, elegge il Collegio dei revisori dei conti e il Collegio dei probiviri);
- c) delibera su tutti gli argomenti riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame da parte del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sull'approvazione e sulle modifiche dei regolamenti interni, sullo scioglimento dell'Associazione e su tutte le attività di carattere straordinario e comunque non di competenza dell'Assemblea ordinaria.

L'Assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio annuale e può essere convocata su delibera del Consiglio Direttivo o se lo richieda almeno un decimo dei soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

All'Assemblea partecipano tutti i soci aventi diritto.

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci aventi diritto e delibera su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno a maggioranza semplice.

In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei presenti e delibera validamente a maggioranza semplice.

Nel caso in cui si tratti di rinnovare le cariche sociali o di adottare provvedimenti disciplinari, fermi restando i predetti quorum costitutivi, le delibere sono adottate con la maggioranza dei due terzi dei presenti.

Per le modifiche al presente statuto, per l'approvazione e le modifiche dei regolamenti interni, per lo scioglimento dell'Associazione e per tutte le attività di



vi comunico che penso

associazione di promozione sociale

carattere straordinario e comunque non di competenza dell'Assemblea ordinaria, l'Assemblea è validamente costituita se vi è la presenza della maggioranza dei soci, sia in prima che in seconda convocazione e, se non stabilito diversamente in modo esplicito dal presente statuto, le delibere sono adottate con la maggioranza dei due terzi dei presenti.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, che provvede a nominare un Segretario per la redazione del verbale di Assemblea qualora non sia presente il Segretario eletto dal Consiglio Direttivo.

In assenza del Presidente del Consiglio Direttivo, viene nominato Presidente dell'Assemblea il più anziano fra i soci presenti.

Le delibere devono essere conservate in apposito libro dei verbali e recare la firma congiunta del Presidente e del Segretario.

L'Assemblea viene convocata mediante apposito avviso, recante la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e spedito a tutti i soci tramite mezzi postali o informatici.



ART.8 CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 7, nominati dall'Assemblea dei soci fra i soci medesimi.

I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica 3 anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente i soci maggiorenni.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio medesimo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio può nominare altri soci che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea che ne delibera l'eventuale ratifica o provvede alla elezione di nuovi membri fino alla scadenza naturale dell'intero Consiglio Direttivo.

Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- 1) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- 2) predisporre il bilancio preventivo e consuntivo;
- 3) eleggere il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario;
- 4) deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- 5) provvedere agli affari di ordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio medesimo eletto fra i presenti.

Il Consiglio Direttivo si riunisce in presenza almeno due volte l'anno e in video collegamento ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o almeno 2/3 dei consiglieri ne facciano richiesta. Per la validità delle deliberazioni è necessario un



vi comunico che penso

associazione di promozione sociale

quorum costitutivo pari alla maggioranza dei consiglieri ed un quorum deliberativo pari alla maggioranza dei presenti (in caso di parità il voto del presidente ha validità doppia).

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto o mail, almeno cinque giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta, In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri o ad altri soci il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, spettandogli tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi che non siano dalla legge o dal presente statuto riservati all'Assemblea dei soci.

ART.9 IL PRESIDENTE

Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza dei voti, dura in carica per il periodo di tre anni e può essere rieletto.

Ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio.

Il Presidente rappresenta l'Associazione e compie tutti gli atti che impegnano l'Associazione stessa, presiede e convoca il Consiglio Direttivo, ne cura l'ordinato svolgimento dei lavori e sottoscrive il verbale delle sedute.

È autorizzato ad eseguire incassi e accettare donazioni di ogni natura ed a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, Enti e privati, rilasciando liberatorie e quietanze.

È autorizzato a stipulare, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo, accordi o convenzioni con Enti Pubblici o altre Associazioni.

Nomina avvocati.

In caso di necessità e di urgenza il Presidente assume i provvedimenti di competenza del Consiglio sottoponendoli a ratifica nella riunione immediatamente successiva, che egli dovrà contestualmente convocare.

Il Presidente può nominare, ove lo ritenesse opportuno, il tesoriere, cui affida la cura di ogni aspetto amministrativo dell'Associazione (la gestione della cassa, la tenuta dei libri contabili, ecc.). In tal caso il tesoriere predispone, dal punto di vista contabile, il rendiconto economico annuale e il bilancio di previsione.

ART.10 IL SEGRETARIO

Il Segretario è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza dei voti, dura in carica per il periodo di tre anni e può essere rieletto. Redige i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e li firma assieme al Presidente, tiene aggiornato



vi comunico che penso

associazione di promozione sociale

l'elenco dei Soci e cura i rapporti con i soci. Il Segretario assicura idonea pubblicità degli atti, dei registri e dei libri associativi.

8

ART.11 BILANCIO

L'esercizio sociale si intende dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Di esso deve essere presentato un Rendiconto annuale all'Assemblea dei soci entro il 30 aprile dell'anno successivo; ulteriore deroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.

Il rendiconto dell'esercizio dovrà evidenziare in modo analitico i costi ed i proventi di competenza, nonché la consistenza dell'attivo e le poste rettifiche che consentano di determinare la competenza dell'esercizio.

La previsione e la programmazione economica dell'anno sociale successivo è deliberata dall'Assemblea dei soci con attinenza alla formulazione delle linee generali dell'attività dell'Associazione.

Sono previsti la costituzione e l'incremento del fondo di riserva. L'utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione dell'Assemblea dei soci.

Gli utili o gli avanzi di gestione saranno totalmente reinvestiti per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART.12 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Può essere nominato un Collegio di Revisori dei Conti con il compito di controllare la gestione dell'Associazione.

In tal caso il Collegio è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti direttamente dall'Assemblea dei soci.

Il Collegio dei Revisori elegge il Presidente, scegliendolo fra i suoi membri.

Sia i membri del Collegio che il suo Presidente durano in carica per un triennio e sono rieleggibili.

I criteri di ineleggibilità ed i poteri spettanti al Collegio sono quelli risultanti dalla normativa vigente in materia; comunque nessun membro del Direttivo può far parte del Collegio dei Revisori dei Conti.

ART.13 COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Può essere nominato un Collegio dei Probiviri, organo competente per qualsiasi controversia dovesse insorgere fra i soci e l'Associazione o fra i soci.

Del Collegio dei Probiviri possono far parte anche i membri del Collegio dei Revisori ma non quelli del Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Probiviri decide inappellabilmente operando quale amichevole compositore delle controversie e senza formalità di rito, fatta eccezione per l'allontanamento dei soci.



vi comunico che penso

associazione di promozione sociale

ART.14 SCIoglIMENTO

La decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa da almeno i tre quarti degli associati.

L'Assemblea stessa decide sulla devoluzione del patrimonio residuo, dedotte le eventuali passività, secondo quanto stabilito dall'art. 3 del presente Statuto, ad altra Associazione con finalità analoghe e comunque per scopi di utilità generale.

È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione agli associati.

ART.15 MODIFICAZIONI DELLO STATUTO

Lo Statuto vincola alla sua osservanza tutti gli aderenti all'Associazione. Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.

Il presente Statuto può essere modificato con deliberazione straordinaria dell'Assemblea, che abbia la presenza di almeno il 50% degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ART.16 RINVIO

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigenti in materia. L'Associazione agisce nei limiti del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n.460.